

REGOLAMENTO (CE) N. 1284/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1996

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CEE) n. 830/92 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originarie, tra l'altro, della Turchia e che abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di un esportatore in questo paese e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Domanda di riesame

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda per procedere ad un riesame relativo ai nuovi esportatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «regolamento di base»). La domanda è stata presentata il 31 ottobre 1995 dalla Kipas AS, Turchia, un esportatore turco che sostiene di non aver esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta sul quale si basano la determinazione delle pratiche di dumping e le conseguenti misure antidumping, vale a dire il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 (in appresso «periodo dell'inchiesta originaria»).

B. Prodotto

- (2) Il prodotto in oggetto è costituito da filati di fibre sintetiche in fiocco semplici o ritorti contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, non condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5509 21 10, 5509 21 90, 5509 22 10 e 5509 22 90 e altri filati di fibre in fiocco misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco o con cotone, non condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5509 51 00 e 5509 53 00. Questi codici sono forniti a titolo di informazione e non hanno effetto vincolante sulla classificazione del prodotto.

C. Misure in vigore

- (3) Con il regolamento (CEE) n. 830/92⁽²⁾, il Consiglio aveva istituito tra l'altro un dazio antidumping definitivo del 10,1 % sulle importazioni del prodotto

in oggetto originarie della Turchia, escludendo numerose imprese indicate in maniera specifica, soggette ad un dazio inferiore.

D. Motivi del riesame

- (4) Il richiedente, la Kipas AS, Turchia, ha dimostrato di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori in Turchia soggetti alle misure antidumping succitate sul prodotto in questione e che esso aveva cominciato ad esportare verso la Comunità dopo il periodo dell'inchiesta originaria. Il richiedente ha inoltre dimostrato di aver firmato un contratto a lungo termine per esportare quantitativi significativi del prodotto in questione nella Comunità.
- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della richiesta succitata e ad essi è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni.
- (6) In vista di quanto sopra, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base per determinare il singolo margine di dumping del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.

E. Abrogazione del dazio in vigore e registrazione delle importazioni

- (7) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, è abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in oggetto originarie della Turchia prodotte ed esportate dal richiedente. Parallelamente, queste importazioni sono soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento citato, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data di inizio del riesame. In questa fase del procedimento, non è previsto il calcolo dell'eventuale responsabilità futura del richiedente.

(1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 1.